

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 APRILE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):	
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947 n. 340, concernente il riordinamento del Registro italiano navale. (2759)	595
PRESIDENTE	595
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
RAPELLI: Norme sulla previdenza marinara. (2748)	595
PRESIDENTE	595, 596, 597, 598
BIMA, <i>Relatore</i>	596, 597, 598
MANCINI	596
GATTO	596
JACOPONI	596
TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile</i>	597
TROISI	597
DUCCI	598

La seduta comincia alle 9,15.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, concernente il riordinamento del registro italiano navale. (2759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente: « Modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 22

gennaio 1947, n. 340, concernente il riordinamento del registro italiano navale ».

Com'è noto, in una precedente seduta di questa Commissione si è svolta e conclusa la discussione generale sul provvedimento per cui restano ora da esaminare i singoli articoli. Comunico che l'onorevole Ducci ha presentato diversi emendamenti, alcuni dei quali di notevole importanza. Altri emendamenti inoltre ha già presentato l'onorevole Relatore e l'onorevole Cafiero ne preannunzia altri. Si rende pertanto opportuno il rinvio alla prossima seduta del seguito dell'esame del disegno di legge, per dare la possibilità ai membri di questa Commissione di prendere conoscenza di tutti gli emendamenti presentati e in corso di presentazione che verranno stampati e distribuiti. Se non vi sono obiezioni l'esame dei singoli articoli del disegno di legge è senz'altro rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rapelli: Norme sulla previdenza marinara. (2748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rapelli recante: « Norme sulla previdenza marinara ».

Comunico che nella sua seduta di ieri in sede referente, la IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera ha esaminato il provvedimento ed ha deliberato di esprimere il parere favorevole sul nuovo testo presentato dall'onorevole Relatore, per cui possiamo senz'altro procedere alla discussione della proposta di legge.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 1957

L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge, che sottopongo al vostro esame per l'approvazione, mira a consentire il riscatto di periodi assicurativi per il servizio prestato dal personale amministrativo e di stato maggiore navigante, dipendente dalle Società di navigazione sovvenzionate, iscritto alla Cassa nazionale della previdenza marinara (Gestione speciale), secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

L'articolo 13 della legge predetta stabiliva un periodo di tre mesi entro il quale l'assicurato avrebbe potuto domandare il riscatto per i periodi di servizio anteriori alla data di iscrizione alla Gestione speciale e non coperti da assicurazione.

Viceversa la successiva legge del 1937, n. 1842, emanata per la sistemazione previdenziale del suddetto personale a seguito del nuovo riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, attuato con la legge 26 dicembre 1936, n. 2081, consentì i riscatti stessi per il servizio prestato anteriormente, presso società sovvenzionate, senza porre alcun termine di scadenza. Quindi al personale amministrativo di stato maggiore suindicato, entrato a far parte della Gestione speciale della Previdenza marinara con quest'ultima legge, si fece un trattamento di maggior favore.

Pertanto, mentre nel dopoguerra il personale, iscritto alla Gestione speciale con la legge del 1937, ha potuto riscattare l'intera anzianità di servizio ai fini assicurativi, a condizioni estremamente vantaggiose per effetto del massimale previsto dall'articolo 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, l'operazione stessa non è stata possibile a coloro che risultavano iscritti alla Previdenza marinara prima della legge del 1933.

Inoltre, con gli articoli 17 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 915 e con la legge del 23 dicembre 1955, n. 1368 venivano consentiti i riscatti a favore di tutto il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1944, con forme previdenziali diverse (polizze, conti individuali fruttiferi, ecc.) col riconoscimento dell'intera anzianità di servizio prestata presso le società di navigazione sovvenzionate e anche in questo caso col pagamento dei contributi commisurati al massimale di lire 36.000 annue fissato, come già detto, dalla legge 16 settembre 1937.

Il provvedimento, che vi invito ad approvare, ha lo scopo di riaprire i termini di de-

cadenza della legge del 1933 per compiere un atto di giustizia nei confronti dei più anziani iscritti alla Previdenza marinara.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANCINI. Anche a nome del mio gruppo mi dichiaro favorevole alla approvazione della proposta di legge nel testo illustrato dall'onorevole Relatore.

GATTO. Anche noi siamo favorevoli all'accoglimento del provvedimento.

JACOPONI. Esprimiamo lo stesso parere favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

« Il personale amministrativo e di Stato Maggiore navigante in servizio al 1° gennaio 1944, iscritto alla « Gestione Speciale » della Cassa nazionale previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta Gestione presso le aziende marittime sovvenzionate nonché presso le società contemplate dall'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui sopra, che potrà essere esercitata anche dai superstiti, dovrà essere fatta valere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed avrà effetto dal 1° del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La decorrenza predetta si applica anche alle domande pervenute alla Cassa nazionale previdenza marinara anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La copertura dei periodi da riscattare sarà effettuata mediante il versamento della riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di cessazione del rapporto di lavoro e, per il personale ancora in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i limiti del massimale previsto dall'articolo 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 ».

Do ora lettura del nuovo testo proposto dall'onorevole Relatore, sul quale ha ieri espresso il parere favorevole la IV Commissione (Finanze e tesoro).

ARTICOLO UNICO.

« Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale della previdenza

marinara secondo le norme del regio decreto 19 ottobre 1933, n. 1595, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta Gestione presso le aziende marittime sovvenzionate nonché presso le società contemplate dall'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui sopra può essere esercitata anche dai pensionati e dai superstiti; dovrà essere fatta valere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed avrà effetto dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il riconoscimento del servizio di cui sopra annulla il corrispondente periodo di assicurazioni e le eventuali pensioni liquidate dalla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

La decorrenza predetta si applica anche alle domande pervenute alla Cassa nazionale della previdenza marinara anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La copertura dei periodi da riscattare sarà effettuata mediante il versamento della riserva matematica relativa agli anni da riconoscere calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, entro i limiti del massimale previsto dall'articolo 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 ».

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo deve sottoporre alla attenzione di questa Commissione alcuni emendamenti apportati al testo originale della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo proposto dall'onorevole rappresentante del Governo:

ARTICOLO UNICO.

« Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione della predetta Gestione presso le Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati nonché presso le società di navigazione contemplate dall'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui sopra dovrà essere fatta valere in costanza del rapporto di lavoro; potrà altresì essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge da coloro che alla predetta data abbiano già risolto il rapporto di impiego o dai loro superstiti.

Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di servizio, avranno decorrenza dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda; la decorrenza predetta si applica anche alle domande pervenute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anteriormente alla data in vigore della presente legge.

La somma da versare per il riscatto sarà ragguagliata alla riserva matematica relativa ai periodi da riconoscere calcolata sulla retribuzione massima prevista dall'articolo 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, per i periodi compiuti anteriormente al 31 luglio 1952 e sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione della domanda di riscatto, entro i limiti del massimale vigente a tale data, per i periodi compiuti posteriormente al 31 luglio 1952.

L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo comporta l'integrale trasferimento alla Gestione speciale dei contributi eventualmente versati, limitatamente al periodo di servizio riconosciuto, nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

BIMA, *Relatore*. L'unico punto di differenza tra i due testi consiste, a mio parere, nel fatto che mentre con l'emendamento da me apportato al testo originale della proposta di legge Rapelli, il riscatto dei periodi prestati anteriormente al 1952 verrebbe fatto sulla base del massimale previsto dall'articolo 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e cioè sulla base di lire 36.000, all'anno, con l'emendamento che viene proposto nel testo presentato ora dal Governo, questi benefici vengono limitati al periodo anteriore al 1952 mentre per il periodo posteriore varrebbe l'altro massimale. Naturalmente il testo da me proposto comporta un trattamento più favorevole.

TROISI. Mi domando se il nuovo provvedimento non aggravi la gestione finanziaria della Cassa di previdenza, già deficitaria. Infatti è stato recentemente diffuso ampiamente un comunicato relativo alla Previdenza marinara, nel quale si mette in evidenza la situazione deficitaria della Cassa, risultata — si afferma — dalla mancata corresponsione di adeguati contributi in rapporto alle prestazioni effettuate. Esiste quindi un certo stato di allarme al riguardo. Il Consiglio di amministrazione dell'ente nella sua ultima seduta, presso atto di questa precaria situazione, avrebbe

proposto un provvedimento inteso a trasformare l'attuale trattamento di quiescenza marinara in trattamento obbligatorio nell'ambito dell'Istituto della previdenza sociale. Mi domando pertanto se il provvedimento che noi stiamo esaminando non avrà delle ripercussioni sulla gestione della Cassa di previdenza marinara aggravandone la situazione attuale. Ne consegue la mia preoccupazione che questa nuova norma non faccia che aggravare questa situazione e si riveli poi inefficace circa la sua applicazione, appunto per l'esistente situazione deficitaria.

DUCCI. I dubbi espressi dall'onorevole Troisi sono più che legittimi e logici. Esiste infatti una situazione fondamentale che va esaminata e sanata. Ma devo osservare che, nel caso, spetta allo Stato sanare la situazione critica della Cassa di previdenza marinara mediante il versamento annuo dei propri contributi. Il silenzio dell'onorevole rappresentante del Governo mi fa pensare che sono nel vero nell'esprimere questo giudizio. Si hanno da due a due miliardi e mezzo di passività all'anno, inoltre vi sono otto o nove miliardi di passività per gli anni trascorsi. Da che cosa deriva questa passività? Dal fatto che il Governo non ha voluto applicare la legge Rubinacci e concorrere quindi, contribuendo per un quarto a coprire il contributo, così come concorre per tutti gli altri analoghi istituti assicurativi dei lavoratori. Ed io proprio non ne vedo la ragione. In secondo luogo, lo Stato non paga e non ha pagato in passato questa passività. Se si vorrà finalmente sanare la situazione deficitaria attuale bisognerà rivedere i versamenti di coloro che sono interessati, ma il cardine fondamentale è che lo Stato, e per esso il Ministero del tesoro, si decida ad intervenire a pagare. Tanto più che la Gestione marinara non fa assolutamente questione di avere tutti i precedenti otto o nove miliardi di passività trascorsa; è disposta a venire incontro al Tesoro tenendo conto della situazione delle finanze dello Stato e quindi transigere: ma, sia pure una transazione, bisogna che lo

Stato si decida a farla e soprattutto che si decida per l'aumento annuo, con la concorrenza dei marittimi, per eliminare una volta per tutte questo *deficit* di due miliardi che ogni anno si vanno accumulando. Altrimenti non so tra qualche anno a che punto arriveranno le cose, non so in quale situazione ci verremo a trovare tra debito trascorso e debito che ogni fine d'anno vi si aggiunge. Si arriverà per forze di cose ad un certo momento in cui una decisione bisognerà pur prenderla!

Quindi sarebbe bene che questa critica situazione e l'urgenza di provvedere venissero fatte subito presenti dall'onorevole Sottosegretario di Stato qui presente all'onorevole Ministro del tesoro cercando di ottenere l'impegno che la questione sarà quanto prima risolta.

BIMA, *Relatore*. Pur riconoscendo che il penultimo comma del testo presentato dal Governo è un po' meno favorevole del mio, che prevede il riscatto di tutte il massimale pagato, ritengo che il punto di vista del Governo sia stato ispirato proprio dalle ragioni che sono state qui prospettate dall'onorevole Troisi, e in questo senso aderisco.

DUCCI. A nome del mio gruppo chiedo, invece, un rinvio, sia pure breve, del seguito dell'esame del provvedimento. Da parte nostra dobbiamo sentire anche il parere delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, ritengo possa essere accolta la richiesta di un breve rinvio. Il seguito dell'esame della proposta di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI